

# COMUNE DI CASOLE BRUZIO

PROVINCIA DI COSENZA

## DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24

Del 28/08/2014

OGGETTO: APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno 28, del mese di AGOSTO, alle ore 18,10, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla prima convocazione ordinaria che è stata partecipata ai signor Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri		Presenti	Assenti
IAZZOLINO	Salvatore	X	
GRECO	Anna	X	
FERRARO	Gianluca Vincenzo	X	
NICOLETTI	Matteo		X
CURCIO	Giovanni	X	
LEONE	Francesco	X	
PACE	Salvatore	X	
BARCA	Giulia		X
SPINICELLI	Aurelio		X
RIZZUTI	Michele		X

(Assegnati N. 10 - In carica N. 10 )

Presenti n. 6 Assenti n. 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. CURCIO Giovanni nella sua qualità di Presidente;

Assiste il Segretario comunale Dott.ssa Maria Cristina CHIRICO.

Vengono nominati scrutatori i Signori:

La seduta è pubblica;

### IL PRESIDENTE

Dichiara aperta la seduta ed invita il Vice Sindaco, Avv. Anna Greco, a relazionare sul punto all'ordine del giorno;

Si procede quindi alla discussione del punto all'ordine del giorno;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri riportati nel verbale della seduta in atti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'illustrazione sul punto all'ordine del giorno e fatta propria;

Esaminata la proposta di deliberazione del Responsabile Finanziario datata 11/08/2014, esattamente specificate nel disposto del presente atto e la documentazione;

Con il seguente risultato della votazione, proclamato dal Sig. Presidente:

Presenti n. 6 , Votanti n. 6 - Voti favorevoli n. 6 , Astenuti n.0 =, Contrari n. 0;

### *D E L I B E R A*

Di approvare, come approva e fa propria senza alcuna modifica, la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "**APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2014**" a firma del Responsabile Finanziario, datata 11/08/2014, esattamente specificata nel disposto del presente atto che, vidimata dal Sindaco e dal Segretario Comunale, si allega al presente verbale per farne parte integrale e integrante;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ravvisata, altresì, l'urgenza a provvedere;

Con il seguente risultato della votazione, accertato e proclamato dal Sig. Presidente:

Presenti n. 6 , Votanti n. 6 - Voti favorevoli n. 6 , Astenuti n. 0 =, Contrari n. 0;


### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


---

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO  
(Dott.ssa Maria Cristina CHIRICO)



IL PRESIDENTE  
(Giovanni CURCIO)



# COMUNE DI CASOLE BRUZIO

PROVINCIA DI COSENZA



Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 24 del 28/08/2014

IL SINDACO  
(Prof. Salvatore IAZZOLINO)



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott.ssa Maria Cristina CHIRICO)



## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2014.

### IL Responsabile

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la

percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;

- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali testualmente recitano:

*676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento*

*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.*

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
  - per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
  - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell'IMU;

- per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Richiamato infine l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, il quale, con la modifica del comma 688 della legge n. 147/2013, ha fissato scadenze di versamento dell'acconto TASI 2014 differenziate in funzione della data di approvazione e pubblicazione delle aliquote sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze, stabilendo che:

- l'acconto TASI era dovuto entro il 16 giugno 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 31 maggio 2014, con invio da parte del comune entro il 23 maggio 2014;
- l'acconto TASI è dovuto entro il 16 ottobre 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con invio da parte del comune entro il 10 settembre 2014;
- non è dovuto acconto ed il tributo è versato in unica scadenza il 16 dicembre 2014 nel caso di mancata pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con applicazione dell'aliquota di base all'1 per mille, fatta salva la clausola di salvaguardia di cui al comma 677;

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20... in data 28/08/14..., *immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge;*

Richiamato in particolare l'art. 7 del Regolamento, si stabilisce che il riparto del carico tributario complessivo della Tasi è del 10% a carico dell'utilizzatore/occupante e del 90% a carico del possessore/titolare del diritto reale;

Vista la propria deliberazione n. 22 in data 28/08/14, *esecutiva ai sensi di legge/immediatamente eseguibile*, con la quale sono state fissate, per l'anno di imposta in corso, le seguenti aliquote/detrazioni ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria (IMU):

#### Aliquote e detrazioni IMU anno 2014

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0.50%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado	0,45%
Unità immobiliari classificate nella categoria catastale da D1 a D10	0.96%
Altri immobili	0.90%
Aree fabbricabili	0.90%
Detrazioni abitazioni principale	200,00

Ritenuto, nell'ambito delle politiche tributarie di questa amministrazione, ed in un'ottica di semplificazione del rapporto con i contribuenti, di disapplicare per le sole abitazioni principali (escluse quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9), occupate dal titolare del diritto reale, la TASI per l'anno 2014, **azzerando pertanto l'aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze ;**

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,1%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale	0,1%
Unità immobiliari classificate nella categoria catastale da D1 a D10	0,1%
Altri immobili	0,1%
Aree fabbricabili	0,1%
Abitazione principale e relativa pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	0

Stimato in €. 38.000,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 9 del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- o illuminazione pubblica;
- o sicurezza;
- o manutenzione strade;
- o manutenzione del verde;
- o sgombero della neve;
- o protezione civile;
- o attività culturali e manifestazioni;

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalla scheda seguente, in cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	illuminazione pubblica	€. 57.043,50
2	sicurezza;	€. 32.675,00
3	manutenzione strade	€. 10.300,00
4	manutenzione del verde	€. 2.000,00
5	Protezione civile	€. 1.000,00
<b>TOTALE</b>		€. 103.018,50

a fronte di un gettito di €. 38.000,00;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visti:

- il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 18/07/2014 luglio 2014 con il quale è stato prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Richiamato infine l'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 68, il quale fissa al 10 settembre 2014 il termine per l'invio della deliberazione delle aliquote TASI per l'anno 2014;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

### PROPONE

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2014:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,1%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado	0,1%
Unità immobiliari classificate nella categoria catastale da D1 a D10	0,1%
Altri immobili	0,1%
Aree fabbricabili	0,1%
Abitazione principale e relativa pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	0

- 2) di ripartire il carico tributario complessivo della TASI come segue: 10% a carico dell'utilizzatore/occupante e del 90% a carico del possessore/titolare del diritto reale;
- 3) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;
- 4) di stimare in €. 38.000,00 il gettito della TASI;
- 5) di stabilire in €. 103.018,50 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, così come segue:


ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Illuminazione pubblica	€. 57.043,50
2	sicurezza	€. 32.675,00
3	Manutenzione strade	€. 10.300,00
4	Manutenzione verde	€. 2.000,00
5	Protezione civile	€. 1.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>€. 103.018,50</b>

6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro e non oltre il 10 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013.

Casole Bruzio

11 AGO. 2014

IL RESPONSABILE TASI

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes, positioned above a faint circular stamp.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2014

PER LA REGOLARITA' TECNICA:

SETTORE FINANZIARIO

In ordine alla regolarità tecnica esprime parere favorevole, per i motivi avanti espressi nel testo della proposta;

Casole Bruzio, li

Il Responsabile del Settore

---

SETTORE AMMINISTRATIVO

In ordine alla regolarità tecnica esprime parere favorevole, per i motivi avanti espressi nel testo della proposta;

Casole Bruzio, li

Il Responsabile del Settore

---

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

SETTORE FINANZIARIO

In ordine alla regolarità contabile esprime parere favorevole, per i motivi avanti espressi nel testo della proposta;

Casole Bruzio, li 11 AGO. 2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Si attesta che la presente proposta non comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio;

Casole Bruzio, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario


---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 465 REGISTRO PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito internet <http://www.comunecasolebruzio.it> di questo Comune per 15 giorni consecutivi, dal 13 SET 2014, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Casole Bruzio, li 13 SET 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa Marina Vecchio)

*[Handwritten signature]*

ESECUTIVITA' DELL'ATTO


Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/08/2014 in quanto:

- è stata perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134-comma 4 D. Lgs. 267/2000 )
- dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione ( art. 134-comma 3 D.Lgs. 267/2000 );

Casole Bruzio, li



IL SEGRETARIO COMUNALE

*[Handwritten signature]*

REFERTO D'AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la copia del presente atto è stato pubblicato sull'albo on-line sul sito internet di questo Comune, <http://www.comunecasolebruzio.it> dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ senza opposizioni come da certificazione del messo comunale -resp. albo .

Casole Bruzio ,li

IL MESSO COMUNALE



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa Marina Vecchio)